

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 39/2020

OGGETTO: atto applicativo CCNL dirigenti – anno 2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
nelle persone dei Sig.ri:

Presidente Maffei Giuseppe
Componente Gozzi Claudio
Componente Morandi Roberto

premesse che

l'articolo 3, comma 1, del DL 10/10/2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) inerente le funzioni dell'organo di revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i Revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuti

i seguenti documenti:

- atto applicativo CCNL dirigenti per l'anno 2020, sottoposto a concertazione in data 30/11/2020;
- relazione illustrativa all'atto applicativo elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- relazione tecnico-finanziaria all'atto applicativo elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- determinazione reg. gen. n. 1195/2020;

esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Non si rilevano aspetti di criticità relativamente all'iter procedurale seguito per la definizione dell'atto applicativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dirigenziale del comparto Regioni Autonomie Locali.

Il modello di relazioni sindacali utilizzato è quello della concertazione, avendo il comune di Sondrio in servizio un numero di dirigenti inferiore a 5.

La concertazione è stata preceduta dall'approvazione del piano triennale della performance previsto dall'art. 10 del D. lgs. 150/2009 - deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2020 – e dall'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 che include il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del D. lgs. n. 33/2013 - deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2020.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del D. lgs. n. 33/2013.

La relazione della performance è stata validata dal nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2019.

Il confronto tra le parti si è svolto nell'ambito delle materie attribuite alla concertazione dall'art. 4, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/12/1999 e con riferimento all'anno 2020 sia per la parte economica che giuridica, fatti salvi in ogni caso gli esiti della contrattazione nazionale. Per la parte giuridica l'atto applicativo riprende quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381/2019, valevole per l'anno 2019, in assenza di rinnovo del CCNL.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

Articolo e materia dell'accordo applicativo	Compatibilità legislativa e contrattuale
Sciopero personale dirigenziale e garanzia dei servizi minimi essenziali	Attuazione art. 4, comma 1, lett. a) CCNL 23/12/99 –
Formazione	Attuazione art. 4, comma 1, lett. b) CCNL 23/12/99
Pari opportunità	Attuazione art. 4, comma 1, lett. c) CCNL 23/12/99
Sicurezza sui luoghi di lavoro	Art. 4, comma 1, lett. d) CCNL 23/12/99 – si assicura la partecipazione dei dirigenti alle specifiche attività in materia
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	Attuazione art. 4, comma 1, lett. e) ed art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 23/12/99
Risorse ulteriori	Attuazione art. 26, comma 2, CCNL 23/12/99
Risorse non utilizzabili	Riferimento: art. 26, comma 3, CCNL 23/12/99 art. 26, comma 4, CCNL 23/12/99; si prende atto che le parti non ritengono presenti le condizioni per l'applicazione di tali norme
Piani di razionalizzazione	Attuazione art. 16 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 –
Costituzione del fondo per retribuzione di posizione e risultato	Attuazione artt. 4, comma 1, lett. g), 8, comma 1, lett. a), 26, 27 e 28 CCNL 23/12/99, art. 23 CCNL 22/2/2006, art. 4 CCNL 14/5/2007, art. 16 CCNL 22/02/2010, art. 5 CCNL 03/08/2010
Contrattazione territoriale	Attuazione art. 4, comma 4, CCNL 23/12/99 – viene escluso il ricorso a tale possibilità
Valutazione delle prestazioni	Attuazione art. 8, comma 2, lett. b) e d) ccnl 23/12/99 come sostituito dall'art. 6 del ccnl 22/2/2006, art. 14 ccnl 23/12/99
Pesatura delle posizioni dirigenziali e retribuzione di posizione	Attuazione art. 27, comma 1, CCNL del 23/12/99
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro	Attuazione art. 8, comma 2, lett. c) CCNL 23/12/99 come sostituito dall'art. 6 del CCNL 22/2/2006
Attribuzione degli incarichi	Attuazione art. 13 CCNL 23/12/99 – disciplina contenuta nell' art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Comitato dei garanti	Attuazione art. 15 CCNL 23/12/99, art. 14 CCNL 22/02/2006
Trattamento di trasferta	Attuazione art. 35, comma 11 CCNL 23/12/99
Norme finali	Individuazione periodo di validità e condizioni per la revisione dell'atto applicativo

L'atto applicativo disciplina in modo esaustivo tutti gli istituti trattati.

Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che la concertazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

La contrattazione nazionale relativa al personale dirigenziale non distingue le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato in stabili e variabili. Si condivide quindi la scelta operata in sede di redazione della relazione tecnico-finanziaria di effettuare comunque una distinzione tra le voci di composizione del fondo facendo riferimento alle istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 16 del 15/06/2020 con riguardo alla tabella 15 del conto annuale per l'anno 2019. In base a tale schema, l'ammontare delle risorse fisse è pari ad € 65.074,40, così determinato:

descrizione	Importo 2020
Posizione e risultato anno 1998 - art. 26, c.1, l.a) CCNL 23/12/99	52.407,73
Incrementi art. 26 c. 1 l. d) CCNL 23/12/99	1.872,29
Incrementi art. 23 c. 1,3 CCNL 22/02/2006	5.772,83
Incrementi art. 4 c. 1,4, CCNL 14/05/2007	6.394,28
Incrementi art. 16 c. 1, 4 CCNL 22/02/2010	5.703,75
Incrementi art. 5 c. 1, 4 CCNL 03/08/2010	2.487,44
Ria e mat. ec. pers. cessato – art. 26, c 1l.g) CCNL 23/12/99	2.208,57
Rid. stabile dotaz. org. dirig. – art. 26 c. 5 CCNL 23/12/99	1.655,39
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione fondo 3.356,97 – art. 1, c. 3 l. e) CCNL 12/02/2002	- 13.427,88
Riduzione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. n. 78/2010 s.m.i. – Circolare Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15/04/2016	
Riduzione ex art. art. 23, comma 2, D. lgs. 75/2017 per rispetto fondo 2016	0
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	0
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	65.074,40

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Si richiama quanto detto con riferimento alle risorse stabili circa la metodologia per l'individuazione delle voci da considerare variabili, che ammontano complessivamente ad euro € 78.866,42, di cui euro 3.531,03 costituiti da economie anni precedenti, come di seguito illustrato:

Risorse variabili	Importo 2020
Rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 l 662/96, art. 59 c. 1 D. lgs. 446/97)	1.000,00
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. e risparmi di gestione (art. 43 l 449/97)	72.538,00
Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 CCNL 23/12/99)	1.797,39
Riorganizzazione (art. 26 c. 3 – parte variabile CCNL 23/12/99)	0
Liquidaz. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 23/12/99)	0
Quote per la progettazione fino al 24/6/2014	0
Spec. disp. di legge (art. 20 c. 2 CCNL 22/02/2010)	0
Incarichi da soggetti terzi (art. 20 c. 3-5 CCNL 22/02/2010)	0
Altre risorse variabili	0
Somme non utilizzate fondi anni precedenti*.	3.531,03
Dec. fondo/parte variabile limite 2010 (art. 9 c. 2 bis l. 122/2010)	0
Altre decurtazioni del fondo/parte variabile	0

Riduzione ex art. art. 23, comma 2, D. lgs. 75/2017 per rispetto fondo 2016	0
Totale risorse variabili	78.866,42
Importo risorse variabili al netto delle somme non utilizzate fondo anno precedente	75.335,39

* risorse non soggette al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017; circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2015 (prot. n. 35441 del 24/04/2015) e derivanti:

- per € 2.083,33 da economie sul fondo 2019 quantificate con determinazione reg. gen. n. 698/2020; importo destinato integralmente al finanziamento della retribuzione di risultato 2020;

- per € 1.447,70 da risorse ex art. 18 della legge n. 109/94, s.m.i., riferite all'anno 2007, escluse dai limiti del fondo, determinate ai sensi dell'atto applicativo di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 70/2004 e quantificate con determinazione reg. gen. n. 2/2020.

Viene valutata positivamente la disciplina prevista dall'art. 4 dell'ipotesi di atto applicativo sia relativamente all'incremento delle risorse ai sensi dall'art. 26, comma 2, del CCNL 23/12/1999 - possibile solo se gli obiettivi di performance di ente saranno raggiunti in misura non inferiore all'85% - sia con riferimento all'individuazione di specifici obiettivi trasversali di accertamento di sponsorizzazioni o di risparmi di spesa in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 26, comma 1, lett b) del CCNL 23/12/1999.

Solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di performance di ente e degli obiettivi specifici trasversali le risorse derivanti dalla suddetta normativa potranno essere rese disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis.A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

Ai sensi della norma citata – così come intesa sulla base della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016) sulle risorse stabili va applicata una decurtazione permanente di importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014.

Il Collegio, dopo aver verificato che nell'anno 2014 non ricorrevano i presupposti per applicare riduzioni, accerta che sul fondo 2020 non deve essere effettuata nessuna decurtazione ai sensi della normativa richiamata.

L'art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017 prevede che *“...omississ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...omississ...”*

L'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, ultima parte, dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per*

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

In relazione all’adeguamento del limite di cui all’art. 23 del d. lgs. 75/2017 previsto dall’art. 33 del d.l. 34/2019, si prende atto che il numero dei dipendenti in servizio non è variato e che, al netto della voce “somme non utilizzate anno precedente” da non considerare in tale contesto, l’importo del fondo è rimasto invariato e, pertanto, nessun adeguamento ai sensi dell’art. 33 del d.l. 34/2019 deve essere effettuato.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l’ammontare complessivo del fondo per l’anno 2020 in € 143.940,82 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	65.074,40
Totale decurtazioni su risorse fisse	0
IMPORTO RISORSE FISSE 2020	65.074,40
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	75.335,39
Totale decurtazioni su risorse variabili	0
Importo risorse variabili non soggette a vincoli	3.531,03
IMPORTO RISORSE VARIABILI 2020	78.866,42
IMPORTO FONDO 2020	143.940,82

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL’IPOTESI DI ATTO APPLICATIVO

L’importo delle risorse destinate obbligatoriamente dal CCNL al finanziamento della retribuzione di posizione – stabilita nell’importo minimo di euro 11.533,17 dal CCNL 3/08/2010 - e quindi non suscettibile di modifica in sede di concertazione è pari ad € 46.132,68 contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL’IPOTESI DI ATTO APPLICATIVO

La concertazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto del limite previsto dall’art. 24, comma 1-bis, del D. lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 45, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 150/2009.

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di atto applicativo ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'accordo applicativo, il Collegio osserva che è stato rispettato l'equilibrio fondamentale per cui la parte "obbligatoria" di retribuzione di posizione è finanziata con risorse aventi carattere di stabilità; inoltre è stata destinata alla retribuzione di risultato una quota superiore al 30% dell'intero fondo, nel rispetto dall'art. 24, comma 1-bis, del D. lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 150/2009.

Si da' atto che, ai sensi della circolare della Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2010, sulla retribuzione di risultato non ci sono decurtazioni da applicare per effetto dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Dopo aver verificato la regolarità delle poste costitutive del fondo e la non applicabilità della decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Collegio accerta che il fondo 2020, al netto delle somme non spese dell'anno precedente, rispetta il limite del fondo 2016, limite che non necessita di adeguamenti ai sensi dell'art. 33 del dl 34/2019 come innanzi precisato:

importo fondo anno 2016	140.409,79
Importo fondo anno 2020	140.409,79

Il numero dei dirigenti in servizio è rimasto costante dall'1/1/2015 in 3 dirigenti.

Si raccomanda che la dinamica relativa alla spesa per il fondo retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti sia attentamente monitorata in quanto tale aggregato di spesa è rilevante ai fini del concetto di "spesa di personale" per la quale occorre rispettare i limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i. .

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATOIA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da consentire la corretta imputazione delle spese derivanti dalla concertazione e da verificarne la compatibilità con gli stanziamenti ed i vincoli di bilancio. In particolare gli stanziamenti trovano integrale copertura nell'ambito del titolo I come segue:

- a) spesa relativa alla retribuzione di posizione, negli importi già definiti, cap. 200, cap. 211 e cap. 730 rispettivamente con riferimento al dirigente del settore servizi istituzionali, al dirigente del settore servizi finanziari ed istituzionale ed al dirigente del settore servizi tecnici;
- b) spesa per retribuzione di risultato, da corrispondere a consuntivo, al termine del processo di valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi cap. 8950, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento,

rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'Irap, con utilizzo del Fondo Pluriennale; trova copertura attraverso il FPV anche la quota di economia registrata sul fondo 2019 che incrementa il fondo 2020.

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sui capitoli di spesa indicati alla sez. I, lettera a) viene liquidata mensilmente la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti, nell'importo stabilito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 381/2019

Con determinazione reg. gen. n. 1195/2020 si è provveduto al formale impegno contabile degli importi necessari al finanziamento della retribuzione di risultato tramite fondo pluriennale vincolato sul capitolo 8950/137.

Il cap. 8950 presenta poi i codici 148 e 114 sui quali sono allocate le risorse necessarie, rispettivamente, al pagamento degli oneri riflessi e dell'Irap; tenuto conto delle aliquote di tali oneri e tasse, gli stanziamenti sono adeguati all'integrale copertura di quanto indicato al codice 137.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'atto applicativo dei CCNL del personale della dirigenza sottoposto a concertazione in data 30/11/2020 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di concertazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica sull'atto applicativo oggetto dell'incontro di concertazione in data 30/11/2020.

Sondrio, 1 dicembre 2020

Il Collegio dei revisori

Maffei Giuseppe

Gozzi Claudio

Morandi Roberto

Documento firmato digitalmente